

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Allegato "A" Al Repertorio nr. 35868
e alla Raccolta nr. 17421

STATUTO

"FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETÀ COOPERATIVA"

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa denominata: "Firmamento Technologies - Società Cooperativa", con sede legale nel Comune di Genova.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, uffici operativi e rappresentanze, anche all'estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue

Titolo II

Scopo e oggetto sociale

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 c.c., è un ente a capitale variabile con scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

In particolare lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

Inoltre la Cooperativa, conformemente ai principi della mutualità prevalente, ha come scopo quello di fornire ai propri soci servizi di consulenza professionale, tecnica, gestionale, organizzativa e di supporto operativo, a condizioni economiche e qualitative più vantaggiose rispetto a quelle reperibili sul mercato. Tali servizi sono finalizzati a soddisfare i bisogni professionali e imprenditoriali dei soci, a favorire lo sviluppo delle loro attività, a migliorarne la competitività e la capacità organizzativa, nonché a promuoverne la

crescita culturale e professionale.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere attività di ricerca, produzione di beni e servizi innovativi, formazione e supporto tecnico, favorendo la partecipazione attiva dei soci e un impatto sociale positivo.

La Cooperativa opera in partenariato stabile con Associazioni, Università, Enti di ricerca, Enti Pubblici e Imprese e altri soggetti operanti, mediante convenzioni quadro o contratti di rete finalizzati a scouting, formazione, trasferimento tecnologico e incubazione di iniziative ad alto contenuto innovativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà costituire e gestire un apposito Fondo per l'Avvio delle Startup (F.A.S.), alimentato dalle riserve indisponibili appositamente costituite, finalizzato a sostenere l'avviamento di nuove iniziative imprenditoriali, coerenti con l'oggetto sociale. Le modalità di accesso, impiego e rendicontazione del Fondo saranno disciplinate da apposito Regolamento interno, approvato dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di mutualità, partecipazione e trasparenza.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. Ricerca, sviluppo e innovazione. Attività di ricerca e sviluppo (R&S), innovazione e trasferimento tecnologico, studi di fattibilità, due diligence tecnica, consulenza tecnico-scientifica e organizzativa, project e program management nei settori tecnologici e industriali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: aerospazio, robotica e mecatronica, intelligenza artificiale e data science, cyber security, elettronica e telecomunicazioni, software e piattaforme digitali, IoT/edge/HPC, automotive e mobilità, healthcare e life-sciences, energia e sostenibilità, manifattura avanzata, agrifood, ambiente e in ogni altro ambito affine.

2. Ingegnerizzazione, prototipazione e produzione. Progettazione, ingegnerizzazione, prototipazione, testing, verifiche e validazioni, pre-serie e industrializzazione, integrazione di sistemi hardware e software, simulazioni, prove funzionali e di sicurezza, supporto a certificazioni e qualifiche tecniche; manutenzione, assistenza tecnica e servizi gestiti/outsourcing connessi. Il tutto escluse le attività riservate a professionisti iscritti in Albi

3. Servizi digitali e dati. Sviluppo, gestione e manutenzione di software, algoritmi e modelli, piattaforme e servizi cloud, basi di dati, analytics e visualizzazione, gemelli digitali, computer vision, data platform, security operations e resilient computing, servizi di cyber security e continuità operativa.

4. Proprietà intellettuale (IP) e valorizzazione. Tutela, gestione, acquisizione, cessione e valorizzazione della proprietà intellettuale (brevetti, modelli, marchi, diritto d'autore su software e know how), licensing, accordi di co-titolarietà e technology transfer, stipula di NDA/MTA e accordi quadro con imprese, università e centri di ricerca.

5. Impresa, startup e partecipazioni. Incubazione/accelerazione, venture building e studio-di-startup; supporto alla costituzione di imprese e spin-off; assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in società, consorzi, reti di impresa e altre entità strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale; partecipazione a ATI, RTI e contratti di rete, anche in qualità di capofila o mandante.

6. Formazione, knowledge e comunicazione. Alta formazione, corsi, masterclass, mentoring, aggiornamento professionale, eventi, conferenze e fiere; editoria tecnica e produzione di contenuti multimediali connessi ai progetti della Cooperativa.

7. Bandi, partenariati e procurement. Assistenza su bandi e progetti finanziati, ricerca collaborativa, partenariati pubblico-privati, convenzioni e accordi quadro; procurement tecnico, qualifica fornitori, supply-chain e quality assurance, esclusa qualsiasi attività finanziaria riservata alla legge ad intermediari abilitati.

8. Spazi e infrastrutture comuni. Quando le risorse lo consentiranno, la Cooperativa potrà acquistare, prendere in locazione, leasing o comodato, allestire e gestire spazi e dotazioni a supporto delle attività sociali (tra cui: laboratori, officine, clean room, banchi prova, uffici e coworking, magazzini) nonché infrastrutture tecnologiche e digitali (reti, ambienti cloud, calcolo e storage, piattaforme collaborative, strumentazione scientifica e hardware/software specialistico). Tali assets sono destinati in via prioritaria ai soci per progetti di R&S, prototipazione, incubazione e servizi connessi, e possono essere messi a disposizione anche a terzi nei limiti della prevalenza mutualistica.

9. Commercializzazione di beni e servizi. Produzione, fornitura, commercializzazione, noleggio o concessione in uso di beni e servizi, prototipi, componenti, software, piattaforme e soluzioni generate o connesse alle attività di cui sopra; servizi di assistenza post-vendita, manutenzione evolutiva e aggiornamenti.

10. Appalti e reti. Partecipazione a gare, appalti e subappalti per lavori, servizi e forniture; adesione o costituzione di consorzi e reti per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di beni e servizi.

11. Operazioni strumentali. La Cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime non prevalenti e non rivolte al pubblico) ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi: acquisto, vendita, permuta, locazione e leasing di beni; rilascio e assunzione di garanzie non al pubblico; stipula di convenzioni, contratti e polizze assicurative; apertura e gestione di conti e servizi bancari; apertura di sedi, unità locali e rappresentanze in Italia e all'estero.

12. Clausola generale di espansione. La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività economica di produzione e scambio di beni o servizi, anche diversa o non espressamente elencata nei punti che precedono, purché connessa, affine, complementare o comunque funzionale al perseguimento dello scopo sociale e alla soddisfazione dei bisogni dei soci, non riservata dalla legge e nel rispetto della prevalenza mutualistica e dei principi cooperativi. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge e di Statuto, individua e aggiorna le linee operative e i relativi settori di intervento, nel quadro dei limiti normativi e regolamentari applicabili.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla

legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Titolo III

I soci

Art. 5 - Soci Cooperatori

Possono divenire soci cooperatori persone fisiche o giuridiche che condividano lo scopo mutualistico e i valori della Cooperativa, e che possiedano i requisiti eventualmente stabiliti da regolamento interno, secondo criteri non discriminatori e coerenti con l'attività mutualistica (art. 2527, comma 1, c.c.). La Cooperativa adotta una struttura a "porta aperta", consentendo l'ammissione di nuovi soci in qualsiasi momento, previa domanda dell'interessato e delibera di ammissione da parte dell'organo amministrativo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Nei limiti dei principi generali di correttezza e buona fede nei rapporti associativi i soci cooperatori potranno svolgere attività affini o identiche con quelle della Cooperativa stessa previa valutazione ed autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può ammettere le seguenti categorie di soci:

A. Soci lavoratori: persone fisiche che intendano collaborare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa, mettendo a disposizione la propria attività manuale o intellettuale nelle forme previste dalla legge 142/2001 e dal relativo regolamento interno di lavoro. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 L. 142/2001, il Consiglio di Amministrazione ne cura il deposito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

B. Soci cooperatori utenti/fruitori: beneficiano dei beni o servizi della Cooperativa ottenendo condizioni vantaggiose rispetto al mercato.

Art. 6 Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non do-

vrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli

stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
3. per i soci lavoratori il cui rapporto di lavoro sia- subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria a norma di legge

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi idonei a determinare l'avvenuta ricezione.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

i) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può ricorrere all'Autorità giudiziaria a norma di legge

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Titolo IV Strumenti finanziari

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il

privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i

libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

Titolo V

Ristorni

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento e differenti in relazione ai diversi tipi di scambio mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo

IV.

Titolo VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria a norma di legge.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo

2346, comma 1, del codice civile.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25.
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

Titolo VII

Organo assembleare

Art. 29 - Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa. Essa può essere ordinaria o straordinaria secondo la legge.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove co-

stituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;

- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dello statuto;

2. delibera sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;

3. delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge;

4. delibera sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci (salvo deroga per decisione unanime dei presenti). In assemblea vige il principio del voto per testa, per cui ogni socio ha un voto indipendentemente dall'importo del capitale sottoscritto (art. 2538 c.c.)

Lo statuto consente il voto plurimo solo nei limiti stabiliti dalla legge per particolari categorie di soci: in particolare, ai soci finanziatori/sovventori può essere attribuito un numero di voti fino a un massimo di cinque ciascuno in relazione all'ammontare del conferimento sottoscritto, e comunque complessivamente i voti dei soci finanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea come previsto dall'art. 2538, comma 2, c.c. e dal precedente art.20. e non possono deliberare su modifiche allo statuto, distribuzione ristorni, ammissione/esclusione soci cooperatori. Analogamente, ai soci persone giuridiche cooperatori può essere attribuito, se previsto dal regolamento, un numero di voti fino a cinque (art. 2538, comma 2 c.c.). L'assemblea ordinaria è rego-

larmente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche per delega) di oltre la metà dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria (per le modifiche statutarie, operazioni straordinarie, scioglimento anticipato, emissione di strumenti finanziari, etc.) delibera con le maggioranze qualificate di legge (art. 2521 c.c. e artt. 2368-2369 c.c. per il modello delle società per azioni).

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, nei limiti eventualmente fissati dallo statuto o dalla legge. Nessun delegato può rappresentare più di tre soci. L'assemblea può svolgersi, se deliberato dall'organo amministrativo, anche in modalità telematica (videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione), purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti e sia assicurato il diritto di intervento, di voto e di discussione in tempo reale. Le attribuzioni dell'assemblea dei soci sono quelle previste dalla legge e dallo statuto: in particolare l'assemblea ordinaria approva il bilancio e la distribuzione dei ristorni/utigli, elegge e revoca gli amministratori e i sindaci, approva gli eventuali regolamenti interni e le relative modifiche, delibera sull'ammissione di nuovi soci su richiesta degli aspiranti non ammessi dal C.d.A., e sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge; l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo/statuto, sulla trasformazione/fusione/scissione, sullo scioglimento della società e nomina dei liquidatori.

Titolo VIII

Organo amministrativo

Art.30 - Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di quindici eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Lo statuto consente il rinnovo per scaglioni: al momento della nomina, per ciascun amministratore è fissata la scadenza (entro tre esercizi) in modo che il Consiglio di Amministrazione sia rinnovato parzialmente a rotazione; lo scaglionamento risulta dal verbale di nomina.

In caso di vacanza, il Consiglio di Amministrazione può cooptare un consigliere con deliberazione approvata dall'organo di controllo, sottoponendo la

nomina a ratifica della prima assemblea. La cooptazione non può far venir meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare. (art. 2386 c.c.).

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il CdA può delegare attribuzioni a uno o più amministratori delegati o a un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti, durata e obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione con periodicità non superiore a sei mesi (ferma la facoltà di imporre scadenze più ravvicinate). (art. 2381 c.c.).

Per l'attuazione delle decisioni, il Consiglio di Amministrazione può istituire Apparati Esecutivi (es. Direttore Generale, Chief Financial Officer, Chief Operating/Technology Officer, responsabili di divisione), nominando e revocando i titolari, anche non soci, e conferendo:

- a) deleghe organizzative interne; procure ai sensi degli artt. 2203 ss. e 2209

c.c. per atti pertinenti all'impresa o a determinati rami/sedi;

b) ove istituita la figura, Direttore Generale ex art. 2396 c.c., con compiti e limiti stabiliti nel Regolamento e nella delibera di nomina.

Gli apparati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque almeno semestrale. (artt. 2203 ss., 2209, 2396 e 2381 c.c.).

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti

Art. 31 - Apparatì Esecutivi e Regolamento

Per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa si avvale di Apparatì Esecutivi (CEO, CFO, COO, CTO, responsabili BU/funzione, ecc.), anche non amministratori. Gli Apparatì non sono organi sociali e operano mediante procure generali/speciali rilasciate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge; il Consiglio di Amministrazione determina oggetto, limiti, soglie, firme e reporting e può in ogni tempo revocare/variare le procure.

Il Regolamento degli Apparatì disciplina ruoli, matrici di delega, soglie, firme e flussi informativi: è approvato e modificato dal Consiglio di Amministrazione con quorum dei 2/3 (oppure: Regolamento Quadro assembleare + Regolamento Operativo del Consiglio di Amministrazione).

Restano riservate al Consiglio di Amministrazione le materie previste dallo statuto, non delegabili agli Apparatì.

Titolo IX

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 32 - Controllo (organo di controllo e revisione)

Ricorrendone i presupposti di cui all'art.2543 c.c. la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori se presenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti

dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 33 - Controllo contabile

In assenza della nomina del Collegio sindacale la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e dalla legislazione speciale in materia.

Titolo X

Scioglimento e liquidazione

Art. 34 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Art. 35 - Disposizioni finali e rinvio al regolamento interno

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative (artt. 2511-2545-octiesdecies c.c.) e, in subordine, per gli aspetti non disciplinati dalla normativa speciale, le norme relative alle società per azioni, salvo quanto diversamente stabilito avendo optato per la disciplina di S.p.A.

Eventuali regolamenti interni quali: il regolamento dei soci lavoratori (ex art. 6 L. 142/2001), il regolamento per l'erogazione dei ristorni (ex art. 2545-sexies c.c.), il regolamento sul prestito sociale, nonché altri regolamenti che incidano su diritti e doveri dei soci formano parte integrante dell'organizzazione sociale e devono essere approvati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori Delegati, con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori Delegati può in ogni caso adottare autonomamente regolamenti interni di natura organizzativa e gestionale relativi alle procedure operative. In caso di contrasto tra le disposizioni di un regolamento e quelle del presente statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.

Art. 36 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

F.to Luca DI DOMENICO

F.to Carolina D'ALESSANDRO

F.to Sebastiano RAGGI

F.to Chiara SANGUINETI

F.to Emanuele GIORDANO

F.to Riccardo SIMONE

F.to David HERMES

F.to Virginia PASSALACQUA

F.to Gleisson Simone FERRERO

F.to Federico CATTANEI - Notaio

La presente copia, ad uso Registro Imprese, è conforme al suo originale, firmato a sensi di legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.Lgs 235/2010 su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo, firmato digitalmente da me dott. Federico CATTANEI, Notaio in Genova.